



Prot. n. 34294 del 20/02/2019

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

- Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10/06/1956, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto MIUR, Prot. 0000467/2015, d'ora in avanti denominata Università

E

- Confindustria Firenze, qui rappresentata dal Presidente, Luigi Salvadori, nato a Firenze il 14/04/1957, giusta i poteri conferiti dallo Statuto di Confindustria Firenze, d'ora in avanti denominata Confindustria

PREMESSO CHE

- la collaborazione fra università e impresa, favorendo l'incontro tra domanda e offerta, è funzionale ad un efficace trasferimento dell'innovazione;
- è importante favorire l'impatto sociale della ricerca in modo da garantire le ricadute dell'investimento in conoscenza e il trasferimento dell'innovazione sulle imprese, sul territorio e più in generale sulla società;
- la creazione di laboratori congiunti università-impresa dove dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti universitari insieme a tecnici dell'impresa, possano svolgere azioni di approfondimento tecnico-scientifico in settori strategici di reciproco interesse, si traduce rispettivamente in concrete opportunità di ricerca e in una maggiore competitività;
- l'Università, in virtù della propria attività istituzionale, opera nel campo della ricerca, della formazione e del trasferimento tecnologico;
- Confindustria, a cui compete lo sviluppo della competitività del sistema produttivo locale attraverso l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze, interviene nel sistema per creare nuove opportunità di lavoro e collaborazione per giovani laureati e ricercatori;
- le Parti intendono stipulare un accordo volto a favorire progetti ed azioni, anche a carattere multidisciplinare, finalizzati al consolidamento della reciproca collaborazione nei campi dell'educazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'imprenditorialità e orientamento al lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

L'Università, con propri strumenti e modalità, individua possibili interventi coerenti con le esigenze delle aziende mettendo a disposizione le competenze scientifico-professionali presenti nelle proprie strutture didattiche;

Confindustria, attraverso strumenti e modalità proprie, effettua analisi, rileva e monitora i fabbisogni di ricerca e sviluppo, di competenze professionali e di esigenze formative del tessuto produttivo locale;

Art. 2 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a:

- collaborare su specifici progetti di ricerca condividendo scenari tecnologici e individuando priorità per la ricerca congiunta (laboratori di ricerca);
- promuovere iniziative e azioni (incontri tematici, workshop, matchmaking, visite ai laboratori) per sviluppare e facilitare i rapporti tra strutture universitarie (quali centri di ricerca e laboratori) e impresa;
- individuare risorse da dedicare allo sviluppo del trasferimento tecnologico anche con la partecipazione congiunta a progetti finanziati;
- incrementare il trasferimento tecnologico a favore del sistema produttivo con la costituzione di spin off e/o start up;
- promuovere percorsi formativi per facilitare il rapporto fra imprese e centri di ricerca e laboratori universitari;
- favorire la definizione di tesi in azienda anche finalizzate all'inserimento lavorativo;
- collaborare con il Career Service dell'Università per la realizzazione di interventi finalizzati a creare il contatto tra gli studenti/laureati dell'Università, e il mondo del lavoro;
- promuovere interventi, azioni e programmi che favoriscano l'accoglimento di tirocini curriculari e non-curriculari all'interno delle aziende che aderiscono a Confindustria.

Le Parti si impegnano inoltre a collaborare su attività e progetti comuni multidisciplinari che coinvolgono le rispettive competenze e relazioni istituzionali.

Art. 3 – Coordinamento

Le Parti concordano sull'opportunità di coordinare insieme tutte le iniziative in essere fra Università e Confindustria attraverso la creazione di un Board Tecnico di Coordinamento, nell'ambito del quale l'Università indica nella persona del Rettore al Trasferimento Tecnologico e Confindustria indica nella persona di Agostino Apolito i rispettivi referenti.

Il Board Tecnico di cui al precedente punto avrà l'obiettivo di monitorare le iniziative intraprese e proporre nuove azioni e progetti, anche con il supporto di gruppi di lavoro appositamente individuati.

Art. 4 – Durata, modifiche e integrazioni

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione della marca temporale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed ha una durata di tre anni e potrà essere rinnovato, per accordo comune delle parti, per ulteriori tre anni mediante uno scambio di corrispondenza.

Eventuali variazioni al presente accordo saranno pattuite tramite atto aggiuntivo.

Il presente accordo potrà ricomprendere per le singole attività eventuali convenzioni già in essere e essere integrato da ulteriori singole convenzioni stipulate fra le Parti.

Art. 5 – Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure

tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGDP, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. Del Regolamento UE 2016/679)

Art. 6 – Proprietà intellettuale

Le disposizioni relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati generati, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate negli Accordi Attuativi relativi alle singole attività di collaborazione. Tali Accordi Attuativi specificheranno inoltre, se rilevante:

- l'eventuale conoscenza pre-esistente all'inizio delle attività di collaborazione (Background) e da esse indipendente (Sideground) che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;
- le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle attività di disseminazione.

Art. 6 – Spese di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta da Confindustria.

Art. 7 – Firma elettronica

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti.

Il Rettore

f.to Prof. Luigi Dei

Il Presidente

f.to Dott. Luigi Salvadori